

COMUNE DI CAROVIGNO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Proponente Società EUROFRUTTA.

Area 4

Ufficio Ambiente

Determinazione Reg. Gen. N. 530 del 07/07/2016

Determinazione di Settore N. 12 del 07/07/2016

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. EX L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - INSEDIAMENTO DI UNA ATTIVITÀ PRODUTTIVA PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – PROPONENTE: SOCIETÀ EUROFRUTTA 2001 S.R.L. – LEGALE RAPPRESENTANTE: SIG. EPIFANI TEODOSIO SIG. EPIFANI TEODOSIO - LOCALITÀ C.DA FURCHI

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con nota presentata in data 20/09/2010 prot. n° 18232, il Sig. EPIFANI Teodosio, nato a Cisternino il 31/12/1980 e residente in Carovigno alla via Pacifico nr.30/A, richiedeva l'autorizzazione unica ex art. 8 del DPR 160/2010 per "l'insediamento di una attività produttiva per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli" alla c.da Furchi, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 127" come descritta negli elaborati di progetto;
- in relazione all'intervento proposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 8/10/2012 è stata approvata la variante al Programma di Fabbricazione, finalizzata all'insediamento di una attività produttiva per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli alla c.da Furchi, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 137;
- in data 11/03/2013, giusta nota Port. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, si indicavano al SUAP alcuni chiarimenti di natura normativa, procedurale e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di competenza ex DPR 160/2010, derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 44/2012;
- con nota prot. C.le 5637 del 20.03.2013 il responsabile del Servizio SUAP, riscontrata la nota della Regione Puglia prot. AOO_089 – 0002522 in data 11/03/2013, portava a conoscenza del proponente quanto riportato nella suddetta nota ed invitava lo stesso ad integrare la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Teodosio;
- con nota prot. 13076 del 09/07/2013 il responsabile del SUAP - quale Autorità Proponente trasmetteva alla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, Istanza ex art. 8 L.R. 44/2012 per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., relativa all'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Teodosio, di cui all'istanza di riesame del progetto, pervenuta in data 20/09/2014 prot. n° 18232 come integrata in data 19/06/2013 con documentazione acquisita al prot. 11709 (integrazione per gli effetti dell'art. 8 c.1 della L.R. 44/2012);
- con nota prot. AOO_089 – 0007700 in data 31/07/2013 l'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, comunicava l'impossibilità di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità per le seguenti motivazioni: *"Con riferimento all'istanza in oggetto, acquisita in data 18/07/ u.s. al n. 7106 di prot. di questo servizio ... omissis ...si chiede a codesta Amministrazione di comunicare quali rimedi amministrativi siano stati esperiti o si intendano esperire, in relazione alla predetta Delibera di approvazione, al fine di consentire alla scrivente amministrazione di avviare la procedura di verifica in argomento"*;
- con nota prot. n. 20310 del 13/11/2013 l'ufficio SUAP/Urbanistica riscontrava la nota prot. n. AOO_089 – 0007700 dell'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS della Regione Puglia facendo

presente che *la variante approvata con DCC n. 38/2012 non ha comportato alcuna trasformazione territoriale in quanto alla stessa non ha fatto seguito il rilascio di alcun titolo edilizio idoneo a porre in essere tale trasformazione ... omissis ... nel caso in cui la verifica di assoggettabilità si concluda negativamente si provvederà alla sospensione dell'efficacia dell'atto deliberativo di approvazione della variante urbanistica.*

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012 con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.C. n° 207 del 14/10/2014 e la successiva D.G.C. n° 126 del 20/05/2016, con cui sono stati riorganizzati gli uffici e servizi Comunali;

Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, con la quale si stabiliva che l'Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è L'AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all'uopo integrata di un componente esperto in materie Ambientali.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità procedente è il Comune di Carovigno – Ufficio SUAP.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità Competente è il Comune di Carovigno – Area Ambiente (ora Area 4); **Visto** l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta "preferibilmente prima dell'adozione" del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma.

Dato atto:

- che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dallo stato italiano con il decreto 152/2006 e s.m.i. e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente; lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro formazione, per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile;
- che l'ufficio SUAP è tenuto a procedere alla "verifica di assoggettabilità a VAS" in relazione all'istanza presentata dal Sig. EPIFANI Teodosio con nota prot. n° 18232 del 20/09/2010, finalizzata a "legittimare" la variante urbanistica approvata con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/10/2012 ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per "l'insediamento di una attività produttiva per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli" alla c.da Furchi, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 127 come descritta nei seguenti elaborati di progetto:
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (documento di scoping) integrato in data 03/08/2015 prot. n. 19382 e in data 13/10/2015 prot. n. 25700;
- Relazione ciclo produttivo – richiesta autorizzazione di scarico acque meteoriche di dilavamento depurate ricadenti sui piazzali dell'attività di "trasformazione prodotti ortofrutticoli";
- Relazione Tecnica Urbanistica;
- Tav.1 inquadramento urbanistico;
- Tav.1 inquadramento urbanistico – Rev 1

- Tav.1 inquadramento urbanistico – Rev 2;
- Tav.1 inquadramento urbanistico – Rev 3;
- Tav.2 – Planimetria generale - Piante prospetti e sezioni;
- Relazione Paesaggistica redatta ex DPCM 12.12.2005;
- Studio geologico e geotecnico.
- relazione tecnica Acque Meteoriche;
- integrazioni Cds del 19.05.2015;
- integrazioni elaborati grafici;
- Valutazione previsionale d'impatto acustico;
- Relazione - Integrazioni;
- Valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i. – Relazione integrativa

Dato atto, altresì, che nell'ambito della Conferenza di Servizi all'uopo convocata, e tenuta nelle sedute del 19/05/2015 e del 17/09/2015, sono pervenuti i pareri dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (d'ora innanzi SCMA):

- *nota della Regione Puglia – Servizio Urbanistica – prot. A00 079/3770 acquisita al prot. C.len. 11867 del 14/05/2015, con la quale si comunica che le valutazioni oggetto della Conferenza di Servizi indetta, esulano dalle competenze spettanti al servizio scrivente, in quanto la proposta progettuale di che trattasi è stata già oggetto di approvazione di variante urbanistica giusta deliberazione del C.C. n. 38 del 8/10/2012, laddove la partecipazione regionale e il relativo assenso precedono le determinazioni Comunale;*
- *nota della Regione Puglia – Servizio Agricoltura – prot. A00 030/37308 del 13.05.2015 acquisita al prot. C.le n. 11746 del 13/05/2015, con la quale si precisa che in ordine alle competenze spettanti, inerenti al rilascio di decreto autorizzativo di cui alla L.144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo, tale adempimento di colloca a “valle” dei procedimenti di approvazione delle opere, facendo salvi gli ulteriori adempimenti ex L.R. 14/2007 circa l'eventuale spostamento di alberi di olivo monumentali;*
- *nota dell'Autorità Idrica Pugliese – prot. 3466 del 11.09.2015 acquisita al prot. C.le n. 22493 del 11/09/2015, con la quale si conferma nulla osta per l'intervento proposto, al riguardo prendendo atto che dalle integrazioni proposte a seguito delle risultanze della I^ C.d.S. in data 19.05.2015, il proponente ha previsto la dotazione di riserve idriche ed impianti depurativi propri, da utilizzare nelle more del completamento dei rispettivi impianti da parte dell'Ente gestore del Servizio AQP.*
- *nota dell'Autorità di bacino della Puglia – prot. 0012661 del 14/09/2015, acquisita al prot. n. 22691 del 14/09/2015, con la quale si fa presente che dalla verifica degli elaborati di progetto non si rilevano vincolo PAI per l'area di intervento;*
- *nota della Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia – prot. 45166 del 16/09/2015 acquisita al prot. C.le n. 22978 del 17.09.2015, con la quale il Servizio Ecologia non rileva motivi ostativi, da un punto di vista ambientale, all'accoglimento dell'Istanza in questione;*
- *nota dell'ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – (Rif. 024/15/VAS) acquisita al prot. C.le n. 11978 del 15/05/2015, con cui sono state espresse osservazioni individuando delle criticità ambientali da sottoporre all'attenzione di questa Autorità procedente.*

Rilevato che in relazione alle determinazioni ivi assunte si concludevano i lavori della Conferenza dei servizi, stabilendo di trasmettere gli atti alla Commissione locale per il paesaggio integrata per le competenze di VAS ai sensi del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Dato atto che il Proponente, con nota prot. n. 25700 del 13/10/2015, ha dato riscontro alle criticità evidenziate da ARPA riportate nel verbale conclusivo dei lavori della CDS nella seduta del 17/09/2015.

Dato atto che l'ARPA Puglia, con nota prot. n. 67977 del 24/11/2015, prendendo atto che il Proponente con nota prot. n. 25700 del 13/10/2015 ha riscontrato le criticità evidenziate, ha ritenuto di poter considerare

superate le criticità a patto di adottare le prescrizioni impartite di seguito riportate:

1. *venga acquisito il parere da parte delle autorità competenti in ordine allo svellimento degli alberi d'ulivo;*
2. *il proponente dovrà adeguare il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche a quanto disposto dal R.R. 26/2013;*
3. *il proponente dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi del RR 26/2011;*
4. *in relazione alla fase di cantiere dovranno essere rispettate le norme specifiche di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. 3/02;*
5. *all'atto di adozione di zonizzazione acustica da parte del Comune di Carovigno, il proponente dovrà rispettare quanto previsto all'art. 11 comma 1 della L.R. 3/02.*

Dato atto che dal Rapporto Ambientale Preliminare (d'ora innanzi RAP) si rileva che gli impatti attesi dalla realizzazione dell'intervento risultano nulli sulla gran parte delle componenti indagate mentre in alcuni casi negativi ma reversibili o non rilevanti.

Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile del Servizio Ambiente) del 16.05.2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che in data 16 maggio 2016 è stato acquisito il parere della commissione locale per il paesaggio integrata con esperto in materia di VAS, ai sensi del RR. Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 21.05.2012, la quale, preso atto della relazione istruttoria del RUP resa in pari data (16.05.2016), degli elaborati scritto grafici dell'intervento proposto al SUAP dal Sig. Epifani Teodosio, del Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla documentazione e preso atto dei pareri espressi dagli Enti coinvolti sulla scorta dei criteri sull'assoggettabilità di piani e programmi di cui all'allegato 1 alla parte II del D.lgs n°152/2006 e ss.mm. ii., condivideva quanto riportato nella relazione istruttoria, esprimeva parere favorevole a condizione che:

1. *l'altezza massima del fabbricato sia pari a mt 6,00 sotto trave;*
2. *gli uffici e il soppalco abbiano h=3 m ciascuno;*
3. *i muretti di delimitazione dell'ingresso, dell'area di pertinenza al fabbricato esistente e della viabilità intorno all'opificio a realizzarsi siano realizzati in pietra a secco di altezza pari a 1,00 metri;*
4. *lungo il perimetro del manufatto a realizzarsi (vedi delimitazione muretti a secco) sia prevista la piantumazione di siepi a medio/alto fusto sempreverdi del tipo "ulivo cipressino" o simili e comunque della macchia mediterranea;*
5. *la colorazione del manufatto sia a tinta chiara (bianco o sabbia).*

Visto l'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ove stabilisce che la "VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e che "fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) *che sono elaborati per i settori ...omissis, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"*
- b) *...omissis*

Atteso che il comma 3. del citato articolo 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano produrre impatti significativi sull'ambiente omissis".

Sulla scorta della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 16.05.2016 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 16/05/2016;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale

strategica" e s.m.i.

Visto il Decreto Sindacale n.62 del 31/05/2016 con cui è stata conferita al sottoscritto funzionario la Responsabilità dell'AREA 4 come strutturata con deliberazione della G.C. n. 126/2016;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)

DETERMINA

alla luce delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di escludere l'intervento relativo all'*insediamento di una attività produttiva per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli* alla c.da Furchi, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 127, **come proposto dal Sig. EPIFANI Teodosio** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. 152/2006 verificato che non comporta impatti ambientali significativi sull'ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. *in relazione alla fase di cantiere dovranno essere rispettate le norme specifiche di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. 3/02;*
2. *l'altezza massima del fabbricato sia pari a mt 6,00 sotto trave; siano aggiornati gli elaborati scritto grafici di progetto secondo tale previsione e di conseguenza siano aggiornati gli indici urbanistici di progetto;*
3. *gli uffici e il soppalco abbiano h=3 m ciascuno;*
4. *i muretti di delimitazione dell'ingresso, dell'area di pertinenza al fabbricato esistente e della viabilità intorno all'opificio a realizzarsi siano realizzati in pietra a secco di altezza pari a 1,00 metri;*
5. *lungo il perimetro del manufatto a realizzarsi (vedi delimitazione muretti a secco) sia prevista la piantumazione di siepi a medio/alto fusto sempreverdi del tipo "ulivo cipressino" o simili e comunque della macchia mediterranea;*
6. *la colorazione del manufatto sia a tinta chiara (bianco o sabbia)*
7. *siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico delle aree oggetto d'intervento;*
8. *siano salvaguardati e ripristinati i muretti a secco esistenti ai sensi dell'art. 3.14 delle NTA del PUTT;*
9. *integrare elaborato scritto-grafico riportante il dimensionamento delle idro_esigenze giornaliere e la localizzazione delle cisterne di approvvigionamento idrico necessarie al ciclo produttivo (sul tale sistema di approvvigionamento temporaneo di acqua necessaria all'attivazione del ciclo produttivo, dovrà esprimersi preventivamente l'ASL servizio igiene pubblica);*
10. *il proponente dovrà richiedere all'autorità competente se l'attività in questione è soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e seguenti del D.Lgs 152/2006;*

11. *atteso che si prevede lo smaltimento delle acque di processo quale rifiuto, per un volume mensile pari a circa 528 mc/mese, pertanto si ritiene opportuno che il proponente valuti in alternativa la fattibilità tecnica ed economica di installare un sistema di trattamento finalizzato al recupero delle acque di processo ai fini irrigui. Nel caso contrario si prescrive la tenuta del registro di carico dei rifiuti liquidi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dei relativi formulari le cui copie devono essere conservate per almeno 5 anni e rese accessibili alle autorità competenti e di controllo;*
 12. *lo smaltimento dei rifiuti/scarti di lavorazione non potrà avvenire per il tramite del sistema di raccolta dei rifiuti Solidi Urbani;*
 13. *sia rilasciata autorizzazione ai sensi del RR. 26/2013, inerente alla acque di dilavamento dei piazzali e parcheggio, dalla Provincia di Brindisi – servizio Ecologia, in relazione agli elaborati integrati in data 3/08/2015 acquisiti al prot. 19382, riportanti il dimensionamento dell'impianto appropriato di trattamento e sub irrigazione in trincee drenanti;*
 14. *sia rilasciata autorizzazione ai sensi del RR. 26/2011 dal Comune di Carovigno, inerente allo smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici, in relazione agli elaborati integrati in data 3/08/2015 acquisiti al prot. 19382, riportanti il dimensionamento dell'impianto appropriato di trattamento e sub_ irrigazione;*
 15. *sia acquisito decreto autorizzativo di cui alla L.144/51 da parte della Regione Puglia – Servizio Agricoltura allo spostamento di n. 19 alberi di olivo non appartenenti alla categoria di "olivo monumentali" ex L.R-14/2007;*
 16. *in relazione alla fase di cantiere dovranno essere rispettate le norme specifiche di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. 3/02;*
 17. *all'atto dell'adozione di Zonizzazione Acustica da parte del Comune di Carovigno, il proponente dovrà rispettare quanto previsto all'art. 11, comma 1 della L.R. 3/02.*
 18. *ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della R.R. 26/2013 sia garantito un adeguato sistema di raccolta e recupero delle acque meteoriche delle aree esterne in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, compreso lastricati, e superfici impermeabilizzate.*
 19. *si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:*
 - a. *gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;*
 - b. *le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;*
- di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio del RUP del 16/05/2016, nonché i verbali della conferenza dei servizi n.1 in data 19/05/2015 e n.2 in data 17/09/2015;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Area 4 – ufficio Ambiente:
- al PROPONENTE ;
 - all'autorità procedente SUAP;
 - al Servizio Urbanistica Comunale;

- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale DELL'ENTE;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi degli art. 3 comma 4 della L. 241/90 e.m.i. possono proporre ai sensi di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Roberto Convertini